

STUDIO AGRICOLO FORESTALE

Legge Regionale n° 15 del 30 Aprile 1991

COMUNE DI MEZZOJUSO

(PROVINCIA DI PALERMO)



ADEGUAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO FORESTALE, DISPOSTO CON LEGGE REGIONALE NUMERO 15/91, al D. P. 28 GIUGNO 2000:

*"Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della
macchia mediterranea".*

Relazione

Allegato alla delibera
Commissariale n. 1 del

24 NOV. 2000

Il Segretario

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Martino Spadolora)



VISTO:
INTERIMMENTO AL PROPRIO VOTO

000168

9 LUG. 2000

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL FUNZIONARIO

IL TECNICO

(DOTT. AGRONOMO FABIO BARRACO)

PALERMO LI,

Visto: Il Commissario ad Acta
(Arch. Donatello Messina)



**ADEGUAMENTO DELLO STUDIO AGRICOLO-FORESTALE,
DISPOSTO CON LEGGE REGIONALE NUMERO 15/91, AL D. P. 28**

GIUGNO 2000:

**“CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE FORMAZIONI RUPESTRI,
RIPARIALI E DELLA MACCHIA MEDITERRANEA”.**

COMUNE DI MEZZOJUSO
(Provincia di Palermo)

INDICE

	PAGINA
CAP. 1 PREMESSA	
1.1 Premessa	2
CAP. 2 ANALISI LEGISLATIVA	
2.1 Commento al D.P. del 28.06.2000	3
CAP. 3 IDENTIFICAZIONE DEI COMPLESSI VEGETAZIONALI INDICATI DAL D.P. 28.06.00	
3.1 Premessa	7
3.2 Commento	7
CAP. 4 CONCLUSIONI	
4 Conclusioni	9

1 PREMESSA

1.1 PREMESSA

Lo studio agricolo forestale precedentemente redatto, conforme alla L. R. 13/99, era privo dell'identificazione della vegetazione assimilata a bosco i cui criteri di individuazione dovevano essere resi noti con Decreto del Presidente della Regione, così come previsto con l'articolo 4 - comma 5° - della stessa legge regionale.

Il predetto decreto doveva essere emanato entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge.

Poiché a diversi mesi dall'entrata in vigore della legge, l'atteso decreto presidenziale non era ancora stato emanato, in accordo con l'Amministrazione Comunale si procedeva, in ugual modo, all'elaborazione dello studio, facendo riferimento, per quanto riguardava la vegetazione assimilabile a bosco, alle indicazioni contenute nelle *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale*, pubblicate dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali, e rimandando, per la completa definizione dello studio, la pubblicazione dell'atteso D. P.

Oggi con Decreto Presidenziale del 28 giugno 2000, contenuto nella GURS n° 38 del 18 Agosto 2000, sono stati resi noti i *criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea*, pertanto su richiesta dell'Amministrazione Comunale, lo scrivente, redige la presente relazione integrativa.

2 ANALISI LEGISLATIVA

2.1 COMMENTO AL D.P. DEL 28.06.2000

Nel precedente studio, per l'identificazione dei complessi vegetazionali da assimilare a bosco per gli effetti della l.r. n.13 del 1999, in attesa della pubblicazione del decreto del Presidente della Regione, si era fatto riferimento a quanto pubblicato dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali nell'edizione: *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale*; oggi, il nuovo decreto, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 38 del 18 agosto 2000, definisce i criteri per individuare tali complessi.

Ai sensi del D.P. 28 giugno 2000, si definisce macchia mediterranea: "... la formazione vegetale rappresentativa del clima termomediterraneo caratterizzata da elementi sclerofillici costituenti associazioni proprie dell'Oleo Ceraunian, alleanza dell'ordine Pistacio Rhamnetalia alaterni (*Querceta ilicis*), insediata stabilmente in spazi appropriati in maniera continua e costituita da specie legnose arbustive associate ad arboree, più o meno uniformi sotto l'aspetto fisionomico e tassonomico. ...". Le specie guida più espressive sono quelle già elencate nel P.T.P.R., escludendo però quegli elementi estranei alla nostra flora, anche se spontaneizzati, quali *Opuntia ficus indica* ed *Agave americana*.

Nel decreto viene specificato che: "... Per l'attribuzione di una determinata formazione vegetale alla macchia mediterranea occorre che siano rappresentate almeno cinque delle specie elencate ivi compresi gli elementi arborei riconducibili alla stessa associazione dell'Oleo Ceratonia.

Le specie guida più espressive sono rappresentate da:

NOMENCLATURA ITALIANA	NOMENCLATURA LATINA
Alaterno:	<i>Rhamnus Alaternus</i>
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>
Buplero fruticoso	<i>Bupleurum fruticosum</i>
Caprifoglio mediterraneo	<i>Lonicera implexa</i>
Caprifoglio etrusco	<i>Lonicera etrusc.</i>
Carrubbazzo	<i>Anagyris foetida</i>
Carrubbo	<i>Ceratonia siliqua</i>
Citiso delle Eolie	<i>Cytisus aeolicus</i>
Corbezzolo	<i>Arbutus unedo</i>
Efedra distachia	<i>Ephedra distachya</i>
Efedra maggiore	<i>Ephedra maior</i>
Erica	<i>Erica ss.pp.</i>
Ginepro feniceo	<i>Juniperus phoenicia</i> - incl. <i>J. turifera</i>
Ginepro ossicedro	<i>Juniperus oxycedrus</i> subsp. <i>macrocarpa</i>
Ginestra delle Madonie	<i>Genista madoniensis</i>
Ginestra delle Eolie	<i>Genista tyrrhena</i>
Ginestra dell'Etna	<i>Genista aetnensis</i>
Ilatro comune	<i>Phillyrea latifolia</i> - incl. <i>P. media</i>
Ilatro sottile	<i>Phillyrea angustifolia</i>
Lentisco	<i>Pistacia lentiscus</i>
Mirto	<i>Mirtus communis</i>
Olivastro	<i>Olea europea</i> var. <i>sylvestris</i>
Palma nana	<i>Chamaerops humilis</i>
Periploca minore	<i>Periploca laevigata</i> subsp. <i>angustifolia</i>
Quercia di Solunto	<i>Quercus x soluntina</i>
Quercia spinosa	<i>Quercus calliprinos</i>
Ranno con foglie d'Olivio	<i>Rhamnus oleoides</i>
Salvione giallo	<i>Phlomis fruticosa</i>
Terebinto	<i>Pistacia terebinthus</i>
Viburno	<i>Viburnum tinus</i>

La presenza diffusa, nell'ambito della superficie considerata, di una o più specie legnose residue da colture agricole (olivo, frassino, noce, pero nocciolo, melo, pistacchio, agrumi etc.) esclude ogni riferimento alla macchia mediterranea."

Il concetto di formazione stabile della macchia mediterranea, introdotto dalla legislazione regionale, ovvero di una macchia la cui dinamica vegetazionale non tende al bosco, fa sì che in Sicilia questo tipo di formazione vegetale sia di difficile reperimento. I pochi casi rinvenibili sono citati in bibliografia da S. Brullo e C. Marcenó (1985).

Riguardo le formazioni vegetali rupestri, il decreto le definisce come : “... una formazione forestale-anche discontinua insediata in-balze scoscese con picchi e dirupi rocciosi caratterizzata dalla presenza diffusa di almeno dieci tra-le-specie di casmofite (legnose, semilegnose ed erbacee) appresso elencate, più espressive dell'habitat rupestre ed in cui sia ricompresa una componente di almeno il 30% di elementi arborei o arbustivi tipici delle cenosi a macchia mediterranea individuati al punto uno. ...”.

Le specie guida più espressive sono rappresentate da:

NOMENCLATURA ITALIANA	NOMENCLATURA LATINA
Adenocarpò	<i>Adenocarpus complicatus</i>
Atamanta siciliana	<i>Athamanta sicula</i>
Camomilla delle Madonie	<i>Anthemis cupaniana</i>
Cappero	<i>Capparis spinosa</i>
Cavolo Biancastro	<i>Brassica incana</i>
Cavolo delle Egadi	<i>Brassica Macrocarpa</i>
Cavolo rupestre	<i>Brassica rupestris s.l.</i>
Cavolo villosò	<i>Brassica villosa s. l.</i>
Centaurea	<i>Centaurea tauromenitana</i>
Centaurea eolica	<i>Centaurea aelolica</i>
Ciombolino siciliano	<i>Cymbalaria pubescens</i>
Coronilla	<i>Coronilla emerus</i>
Erba perla mediterranea	<i>Lithodora rosmarinifolia</i>
Euforbia di Bivona	<i>Euphorbia bivonae</i>
Finocchiella di Boccone	<i>Seseli bocconi ssp. bocconi</i>
fiordaliso delle scogliere	<i>Centaurea ucrie s.l.</i>
Garofano rupicolo	<i>Dianthus rupicola</i>
Iberide florida	<i>Iberis semper floris</i>
Inula	<i>Inula crithmoides</i>
Kochia	<i>Kochia saxicola</i>
Ortica rupestre	<i>Urtica rupestris</i>
Pepetuiini delle scogliere	<i>Helycrysum rupestre s.l.</i>
Perlina di Boccone	<i>Odontites bocconeì</i>
Putoria calabrica	<i>Putoria calabrica</i>
Ruta	<i>Ruta chalepensis</i>
Scabiosa	<i>Scabiosa cretinica</i>
Senecio	<i>Senecio bicolor</i>
Silene fruticosa	<i>Silene fruticosa</i>
Stellina di Sicilia	<i>Asperula rupestris</i>
Teucrio	<i>Teucrium fruticosus</i>
Trachelio siciliano	<i>Trachelium lanceolatum</i>

Valeriana rossa	<i>Centranthus ruber</i>
Vedovina delle scogliere	<i>Lomelosia cretica</i>
Vilucchio turco	<i>Convolvulus cneorum</i>
Violaciocca rossa	<i>Matthiola incana s.l.</i>

Rispetto alle indicazioni del P.T.P.R., il criterio di identificazione, contenuto nel decreto, è maggiormente restrittivo nella misura in cui, per definire una formazione vegetale di tipo rupestre, è necessaria la contemporanea presenza di una componente, del 30% almeno, di elementi arborei o arbustivi riconducibili alla macchia mediterranea, così come precedentemente definita.

Analogamente, i criteri di identificazione della vegetazione ripariale, contenuti nel decreto sono più rigidi di quelli contenuti nel P.T.P.R., poiché non sono riferibili a questa tipologia, le formazioni insediate su una o entrambe le sponde costituenti una fascia di larghezza in proiezione orizzontale inferiore a mt. 20 complessivi.

Considerato quindi che una formazione vegetale per essere assimilata a bosco deve ricoprire una superficie non inferiore a mq. 10.000, la lunghezza minima che una cintura ripariale deve possedere è di mt. 500 in continuo.

Sono identificabili nelle formazioni di ripisilva: "... le formazioni vegetali legnose, igrofile, insediate naturalmente lungo le rive dei corsi d'acqua. Rientrano in questa tipologia gli arbusteti, le boscaglie fisionomizzate prevalentemente da specie autoctone dei generi *Salix*, *Populus*, *Fraxinus*, *Platanus*, *Ulmus*, *Alnus*, *Tamarix*, *Nerium*, *Sambucus* e *Vitex*. ..."

3 IDENTIFICAZIONE DEI COMPLESSI VEGETAZIONALI INDICATI DAL D.P.

28.06.2000

3.1 PREMESSA

Le aree interessate dal decreto presidenziale, sono:

- ❖ la vegetazione di ripisilva presente nei valloni: *Nocilla, Frattina, Cerasa, Giampino e Farra; Torrente Azziriolo;*

Le predette aree sono state riportate nella tavola 2 del precedente studio e classificate come: *Vegetazione ripariale conforme alle Linee Guida del P.T.P.R.*

Durante la precedente restituzione cartografica non si era tenuto conto del carattere discontinuo della vegetazione (pagina 67 della relazione di accompagnamento) né della sua larghezza, poiché non erano stati ancora fissati i criteri per il suo riconoscimento ai fini dell'imposizione del vincolo.

3.2 COMMENTO

I boschi ripari in Sicilia non presentano grande diffusione, questi prevalgono piuttosto dove il corso d'acqua ha inciso profondamente i già scoscesi pendii montuosi e ne ha reso inaccessibili i versanti.

Come riportato nella precedente relazione (pagina 67), la vegetazione di maggior pregio floristico è quella del Vallone Cerasa-Cardonera. In questo caso si tratta di una stretta e profonda vallata che in alcuni tratti assume l'aspetto di una forra.

Il primo tratto del vallone, - già oggetto di interventi di sistemazione idraulica a gradinata del corso d'acqua, realizzate lungo il letto e sulle sponde, con la costruzione di briglie di consolidamento in cls. ammorsate alle sponde e soglie -, è inserito nel complesso boscato della Riserva Naturale Orientata denominata *Bosco della Ficuzza*.

Essendo già stato, tale complesso, riconosciuto come bosco, la vegetazione di che trattasi, gode già del regime vincolistico di cui alla l.r. 16/96 e suc. mod..

Il tratto successivo della vegetazione di ripisilva del vallone, ossia quella presente nei pressi ed a valle del Mulino Trazzera, esterna all'area di riserva, interrotta dalla precedente vegetazione da un intervento di sistemazione idraulica e dal ponte sulla strada Cardonera-Nocilla, è stato evidenziato a parte.

La difficoltà di accesso alla vegetazione in questo tratto non consente, considerato che il vallone assume le caratteristiche di una forra, la misurazione effettiva della larghezza di tale cintura verde, mentre il riconoscimento delle specie è possibile solo dall'alto.

Pertanto considerata l'impossibilità di accesso alla vegetazione, si assume prudenzialmente per questo tratto, una larghezza, in proiezione orizzontale, di mt. 20. Il tratto di vegetazione da assoggettare a vincolo arriva sino alla confluenza del vallone con quello proveniente dal centro abitato, le cui acque hanno un carico notevole di inquinanti, sostanza organica, nitrati, fosfati etc..

Anche la vegetazione del Vallone Nocilla, nel tratto a ridosso dell'area boscata, per la continuità con quest'ultima, è assoggettabile al vincolo di cui alla L.R. n° 16/96 e suc. mod.

La vegetazione di ripisilva dei restanti valloni e torrenti, segnalata nel precedente studio, non è assimilabile alla vegetazione di ripisilva così come definita dal D. P. del 28.06.2000 poiché rivela un carattere discontinuo, interrotta sovente da ampie zone con sola vegetazione composta da *Arundo p.* e *Rubus u.*

Resta comunque da sottolineare la valenza paesaggistica svolta da tale vegetazione, che ricadente nei valloni e torrenti sottoposti a tutela ai sensi della legge 431/85, ne resta preservata.

4 CONCLUSIONI

4.1 CONCLUSIONI

Alla luce del D. P. del 28.06.2000, "*Criteri per l'individuazione delle formazioni rupestri, ripariali e della macchia mediterranea*", pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 18 Agosto 2000, si è comparato il precedente Studio Agricolo Forestale al predetto decreto del Presidente della Regione Siciliana, nelle parti in cui faceva riferimento ai complessi vegetazionali riferibili ai tipi: ripariale, rupestre e mediterranea.

Per l'identificazione dei predetti complessi, nel precedente studio, si era fatto riferimento alle indicazioni contenute nelle *Linee Guida del Piano Territoriale Paesistico Regionale*, edite dall'Assessorato Regionale dei Beni Culturali ed Ambientali.

Rispetto alle superfici determinate con lo studio agricolo forestale precedente, è inquadrabile come boscata, ai sensi della vigente normativa regionale e pertanto soggetta al regime vincolistico, la vegetazione di ripisilva del Vallone Cerasa – Cardonera e parte di quella del Vallone Nocilla. Tale tratto di vegetazione è stato riportato nella cartografia allegata alla scala di 1:10.000.

La restante vegetazione di ripisilva già segnalata, non identificabile come tale, è pertanto esclusa dal regime vincolistico di cui alla l.r. 16/96 e succ. mod..

Tali complessi vegetazionali meritevoli di attenzione dal punto di vista paesaggistico, trovano già una loro salvaguardia nella legge 431/85, considerato che i corsi d'acqua attigui sono tutelati per una fascia di mt 150.

Non si sono rilevate, infine, formazioni vegetali riferibili a quella rupestre e mediterranea, così come definite dal D. P. in oggetto.

Palermo li, Marzo 2001

IL TECNICO
(Dott. Agr. Fabio Barraco)

